

di Andrea Di Bartolomeo

# E-commerce più agevole

61

Sono in arrivo alcune semplificazioni fiscali di matrice comunitaria per le vendite online di beni fisici. A beneficiarne tutti i consumatori finali dei Paesi europei

# N

▼  
**Negli anni**

è aumentato in modo considerevole il numero delle imprese rivoltesi al mercato digitale per cercare di implementare le proprie vendite, spinte dalla crisi economica globale che investe anche il nostro Paese e, in ogni caso, dal desiderio di rinnovarsi e di competere sui mercati nazionali e internazionali. L'e-commerce si è anche rivelato strategico per fronteggiare le restrizioni dettate dal lockdown scaturito con l'emergenza da coronavirus. Esso appare oggi non più solo un'opzione, ma una strategia chiave per lo sviluppo del proprio business rappresentando un canale alternativo di offerta ai tradizionali canali di distribuzione.

Le operazioni di e-commerce indiretto (laddove ordine e pagamento vengono effettuati online ma il bene viene poi fisicamente spedito all'acquirente attraverso i canali tradizionali come spedizionieri), su cui ci soffermiamo, presentano delicati risvolti di carattere fiscale (in ambito Iva) che si differenziano in funzione della tipologia dell'acquirente (consumatore finale/operatore economico), del Paese di invio dei beni (Italia/Ue/extra Ue) e della natura del prodotto (sottoposto o meno ad accisa).

Le vendite effettuate in Italia da imprese italiane a consumatori finali italiani (soggette a Iva italiana), in quanto assimilate alle 'vendite per corrispondenza', ne mutuano le rilevanti semplificazioni in termini amministrativi e fiscali, con conseguente esonero sia dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che la



Andrea Di Bartolomeo,  
partner di Biscozzi  
Nobili Piazza.

stessa sia richiesta dal cliente, sia dall'obbligo di certificazione fiscale attraverso scontrino o ricevuta fiscale, essendo sufficiente l'annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere (Iva compresa); esonero anche, per il momento, dall'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate la quale ha anche avallato una procedura che, garantendo una correlazione tra restituzione del bene e vendita originaria, consente, in caso di resi di merce, di recuperare l'Iva sottesa alla vendita originaria.

La vendita di beni (non sottoposti ad accisa) da imprese italiane a favore di consumatori finali residenti in altro Stato Ue (con spedizione/trasporto dall'Italia allo Stato Ue), sconta l'Iva nel Paese dell'acquirente, con le regole e le aliquote ivi vigenti,

con obbligo del cedente di nominare un proprio rappresentante fiscale o identificarsi direttamente nello Stato Ue dell'acquirente per assolvere i relativi adempimenti fiscali. Per agevolare tali vendite, è stabilito che sino a una determinata soglia di vendite annuali per ogni Stato Ue (ricompreso in un range tra i 35mila euro e i 100mila euro a seconda dello Stato Ue interessato, da non superarsi nell'anno precedente e in quello in corso al momento della vendita) la vendita si considera effettuata in Italia (dunque Iva italiana), con le conseguenti semplificazioni fiscali già menzionate.

Per tali vendite sono peraltro in arrivo a decorrere dal luglio 2021 importanti novità Iva di matrice comunitaria con conseguente venir meno di dette soglie annue e sostituzione con un'unica nuova soglia annua di euro 10mila (uguale per ciascuno Stato Ue) sotto la quale la cessione soggiace a Iva italiana. Inoltre, verrà data al cedente italiano la facoltà (per le cessioni sopra soglia) di evitare l'apertura di una posizione Iva nel Paese estero di destinazione dei beni optando per il regime speciale del Moss (Mini one stop shop), regime già in essere per l'e-commerce diretto. **F**